

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA DI PORDENONE  
**COMUNE DI AZZANO DECIMO**

**Lavori di realizzazione pista ciclabile a collegamento tra il  
Capoluogo e la frazione di Fagnigola di Azzano Decimo  
CIG ZCA1EDF589**

**VARIANTE PUNTUALE NON SOSTANZIALE  
AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

---

## **RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE**

---

Il tecnico incaricato  
SET s.r.l.  
arch. Roberto Bove

## **1. PREMESSA**

La presente variante è finalizzata all'adeguamento del P.R.G.C. al progetto di opera pubblica riguardante i lavori di realizzazione pista ciclabile a collegamento tra il Capoluogo e la frazione di Fagnigola di Azzano Decimo, già previsto nel Programma Triennale delle OO.PP. approvato con D.C.C. n° 83 del 21.12.2017.

Come atteso dal D. Lgs. n. 152/2006, integrato dal D. Lgs. n. 4/2008, è previsto che in via preliminare l'autorità competente valuti se un determinato piano o programma abbia una ricaduta in termini di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e, di conseguenza, valuti l'opportunità di sottoporre tale piano a Valutazione Ambientale Strategica.

Il presente documento è redatto al fine di valutare se la Variante n°77 al P.R.G.C. del Comune di Azzano Decimo, determini impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

## 2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo è entrata in vigore il 21 luglio 2001. Obiettivo principale della Direttiva Europea è quello di assicurare la tutela dell'ambiente, sottoponendo a processi di valutazione tutti quei piani e programmi che possono produrre un effetto sull'ambiente, ed in particolare *“di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente”*.

La Direttiva prevede che gli *“Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva”*. Quanto indicato doveva essere attuato dagli stati membri entro il 21 luglio 2004.

In Italia il recepimento della Direttiva 2001/42/CE viene attuato con il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (recante *“Norme in materia ambientale”*). Con l'entrata in vigore del D.Lgs 16.01.2008 n°4 (ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3.04.2006 n°152, recante norme in materia ambientale), sono stati ridefiniti i contenuti e gli ambiti di applicazione relativi alle procedure di VAS, in coerenza con la Direttiva comunitaria 2001/42/CE.

La legge nazionale recepisce la Direttiva Comunitaria, indicando in che modo verificare se sussistano le condizioni per attivare le procedure di Valutazione Ambientale Strategica. In particolare l'art. 6 comma 3 del D.Lgs 4/2008 sottolinea che *“per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente”*. Al successivo articolo 12 introduce la *“Verifica di assoggettabilità”* quale *“rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I” del medesimo decreto*.

Tale verifica è redatta dall'autorità proponente e inviata all'autorità competente, che, in accordo con la prima, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare. Ottenuti i pareri dei soggetti coinvolti, è possibile emettere il provvedimento che sancisce se il procedimento debba essere assoggettando o escluso dalla valutazione.

Il D.lgs 04/2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, dava un anno di tempo alle regioni per adeguare il proprio ordinamento. Scaduto tale termine, il 13 febbraio 2009, trovano diretta

applicazione le disposizioni del decreto stesso, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili.

Nelle more dell'adozione di una propria e specifica regolamentazione, la Regione FVG applica pertanto la normativa comunitaria e statale.

La Valutazione Ambientale Strategica applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, è stata normata per alcuni aspetti particolari, dall'articolo 4 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, modificato ed integrato dalla L.R. 13/2009 (di seguito L.R. 16/2008 s.m.i.).

In particolare la L.R. 16/2008, con riferimento all'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, definisce quali sono i soggetti coinvolti nel processo di V.A.S.:

- *Autorità proponente*: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- *Autorità procedente*: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma.
- *Autorità competente*: la Giunta Comunale.

Inoltre la stessa legge regionale chiarisce i limiti di applicazione della norma (art. 6 del D.Lgs 152/06) limitatamente agli strumenti urbanistici. L'art. 4 stabilisce, infatti, che : *"... sono considerate piccole aree a livello locale :*

*a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'art. 63, comma 5, della L.R. n°5/07;*

*b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici, nei limiti di cui alla lettera a)..."*.

In assenza di specifiche norme regionali, il D. Lgs. n. 152/2006, come aggiornato dal D. Lgs. n. 4/2008 è da considerarsi come riferimento normativo da applicare in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Come previsto all'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006, la Giunta Comunale, in qualità di autorità competente, valuta sulla base della presente relazione se le previsioni di piano possono avere effetti significativi sull'ambiente, sulla base dei contenuti di cui all'Allegato I della parte II del citato D. Lgs. n. 152/2006.

### 3. RIFERIMENTO METODOLOGICO

Il presente **Rapporto Ambientale Preliminare** assume come riferimento quanto indicato nell'Allegato I, Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, come aggiornato dal D. Lgs. n. 4/2008 concernente i

*"Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12 "* del medesimo decreto, di seguito riportati:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad esempio piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umane o per l'ambiente;
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
  - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
  - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

#### **4. ANALISI DEL PIANO E VERIFICA DEI POTENZIALI EFFETTI SIGNIFICATIVI**

##### **4.1 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE n° 77 al P.R.G.C. DEL COMUNE DI AZZANO DECIMO**

###### **4.1.1 In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.**

L'amministrazione Comunale con DCC n.83 del 21.12.2017 ha approvato il Programma Triennale delle OO.PP. tra le quali ha individuato i "Lavori di realizzazione pista ciclabile a collegamento tra il Capoluogo e la frazione di Fagnigola di Azzano Decimo".

I tratti funzionali individuati dal presente studio di fattibilità sono:

- Tratto Nord: via XX Aprile, via S. Rocco Mantova e capezzagna di collegamento a via Francui; il tratto che collega la pista ciclabile esistente in via XXV Aprile in prossimità del comando dei Carabinieri fino alla curva di via Francui.
- Tratto Sud: il tratto viabilità interna che parte a Sud di via Francui e, proseguendo in ambito agricolo si ricollega a via Bosco Mantova dopo aver attraversato il Fossa delle Lame.

###### **4.1.2 In quale misura la Variante n° 77 al P.R.G.C. influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.**

La Variante introduce delle modifiche allo strumento di pianificazione comunale adeguandolo alla programmazione comunale per quanto concerne la realizzazione di opere pubbliche. Tale modifica non influisce in alcun modo con gli obiettivi e le strategie generali di piano, in quanto introduce delle modifiche puntuali che vanno ad integrare la rete di percorsi ciclopedonali già prevista dal P.R.G.C..

###### **4.1.3 La pertinenza della Variante n° 77 al P.R.G. C. per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.**

La Variante n° 77 introduce due nuovi tratti di un percorso ciclopedonale che l'Amministrazione intende realizzare attraverso il progetto di opera pubblica. Tale previsione interviene positivamente nella promozione dello sviluppo sostenibile supportando, con tale percorso, la mobilità lenta e la tutela della sicurezza stradale.

###### **4.1.4 Problemi ambientali pertinenti alla Variante n° 77 al P.R.G.C.**

Nel complesso non vi è nessuna interferenza con i problemi ambientali presenti sul territorio locale. Al contrario, vi è una probabile riduzione degli effetti sulla componente aria, promuovendo una riduzione del traffico veicolare a fronte della realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità lenta.

###### **4.1.5 La rilevanza della Variante n° 77 al P.R.G.C. per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente**

La Variante non è in contrasto con quanto disposto dalla normativa comunitaria nel settore ambientale, in quanto non introduce modifiche che alterino in alcun modo il contesto locale.

## **4.2 CARATTERISTICHE DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE**

### **4.2.1 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti**

Le previsioni contenute nella Variante n° 77 rientrano nella programmazione urbanistica generale assunta con il Piano Struttura.

Non si prevedono, pertanto, interferenze significative con ambiti di tutela ambientale e naturalistica e/o di pregio paesaggistico. Il consumo prevedibile di risorse naturali risulterà ridotto rispetto alle proiezioni della programmazione generale.

### **4.2.2 Carattere cumulativo degli impatti**

Trattandosi di modifiche di modesta entità, si può asserire che non sono prevedibili effetti cumulativi degli impatti.

### **4.2.3 Natura transfrontaliera degli impatti**

La Direttiva 42/2001/CE e le leggi di recepimento introdotte a livello nazionale o regionale hanno posto l'accento sulla necessità di valutare la presenza di effetti transfrontalieri connessi a piani e programmi. Tuttavia, vista la natura del piano in oggetto, si può asserire che l'intervento non provocherà impatti di natura transfrontaliera.

### **4.2.4 Rischi per la salute umana o per l'ambiente**

La Variante non configura potenziali rischi di peggioramento per la salute umana e per l'ambiente, ma al contrario favorisce la diminuzione delle emissioni in atmosfera dovute al traffico veicolare.

### **4.2.5 Valore e vulnerabilità delle aree che potrebbero essere interessate a causa :**

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
- dell'utilizzo intensivo del suolo.

La Variante ha verificato l'insussistenza di qualsiasi incidenza sui Siti di Interesse Comunitario più prossimi al territorio comunale.

### **4.2.6 Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale**

Nel comune di Azzano Decimo non sono presenti Siti di Interesse Comunitario o Zone di Protezione Speciale. I siti più prossimi sono localizzati nei comuni limitrofi di San Vito al Tagliamento e Fiume Veneto, denominati rispettivamente :

- IT3310012 – Bosco Torrate,
- IT 3310011 – Bosco Marzinis

In considerazione delle distanze che intercorrono tra i siti protetti e gli ambiti oggetto di variante ed in base alle caratteristiche delle modifiche da apportare al piano, si ritiene non vi sia alcuna interferenza con le esigenze di tutela dei siti su elencati.

## 5. CONCLUSIONI

La Variante n° 77 adegua il P.R.G.C. al progetto di opera pubblica riguardante i lavori di realizzazione pista ciclabile di collegamento tra il Capoluogo e la frazione di Fagnigola di Azzano Decimo, già previsto nel Programma Triennale delle OO.PP..

La Variante non incide sulla componente strutturale, in quanto introduce delle modifiche non sostanziali, che confermando di fatto gli obiettivi generali di tutela e valorizzazione del territorio, nonché di salvaguardia dell'ambiente, già previsti dallo strumento urbanistico comunale.

Sulla base delle valutazioni affrontate all'interno del presente documento, relativamente agli impatti riconducibili all'applicazione della Variante n°77 al P.R.G.C., si conclude che le previsioni introdotte non producono effetti ambientali significativi tali da richiedere ulteriori approfondimenti con l'attivazione della procedura di VAS di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs 3 aprile 2006 n°152.

Pordenone, 15.02.2018

Il Tecnico incaricato

SET s.r.l.

arch. Roberto Bove